



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018 N.RF007 INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	NUOVO CALENDARIO FISCALE DAL 2018
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. DA 932 A 934 LEGGE 205/2017
CIRCOLARE DEL	16/01/2018

Sintesi: la Legge di bilancio 2018 ha proceduto a modificare le scadenze di alcuni adempimenti da porre in essere nel 2018. In particolare si è assistito:

- alla proroga dei termini di invio dello spesometro del 1° semestre/2° trimestre del 2018 al 1/10/2018
- alla proroga per il solo 2018 dei termini di invio del mod. Redditi ed Irap al 31/10/2018
- alla proroga a regime dell'invio del 770 e del mod. CU che contengono redditi non dichiarabili nel 730 precompilato al 31/10/2018
- al differimento a regime di termini alcuni termini riferiti all'assistenza fiscale.

I commi da 932 a 934 della Legge di Bilancio 2018 modificano una serie di scadenze fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2018:

Comma	Adempimento	Modifica	Norma modificata
932	Spesometro 2° trimestre/1° semestre	a regime	art. 21 c. 1 DL 78/2010
	Dichiarazione dei redditi	temporanea	-
	Dichiarazione Irap		
933	Modello 770	a regime	art. 4 c. 3-bis e 4-bis Dpr 322/98
933	Invio telematico dei Mod. CU con redditi non dichiarabili nel 730		art. 4 c. 6-quinquies Dpr 322/98
934	Presentazione mod. 730 al CAF /profess. abilitato		art. 13 c. 1 DM 164/99
	Adempimenti del CAF/professionista abilitato		art. 16 c. 1-bis DM 164/99

TERMINI DI INVIO DELLO SPESOMETRO



co. 932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **il termine del 16 settembre** di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 **e' fissato al 30 settembre** e **il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive** dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **in scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre.**

Secondo la norma istitutiva, lo spesometro va inviato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre; l'invio del 2° trimestre va tuttavia effettuato **entro il 16 settembre**.

Tali termini sono stati, tuttavia, oggetto di recenti modifiche ad opera:

- del DL 148/2017** ("Collegato fiscale"): ha previsto la **facoltà** di presentare lo **spesometro su base semestrale**
 - della Legge di bilancio 2018**: che
 - ➔ ha **differito** il termine di presentazione:
 - dello spesometro del **1° semestre 2018**
 - o dello spesometro del **2° trimestre 2018**
- entro il termine del **1 ottobre 2018** (il 30/09 cade di domenica), in luogo del precedente termine del 16 settembre

- ha previsto l'abrogazione dell'adempimento a decorrere dal 2019, in corrispondenza con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo della fatturazione differita per tutti i soggetti passivi Iva.

Calendario dello spesometro

Rif. fatture	Spesometro	TRIMESTRALE	Opzione SEMESTRALE
2017	2 semestre 2017		28/02/2018
2018	1 trimestre 2018	31/05/2018	01/10/2018
	2 trimestre 2018	01/10/2018	
	3 trimestre 2018	30/11/2018	28/02/2019
	4 trimestre 2018	28/02/2019	
2019	soppresso		



Nota: nulla è stato modificato per quanto riguarda la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, nè per quanto attiene la dichiarazione annuale Iva.

TERMINI DI INVIO DEL MOD. REDDITI ED IRAP

Al fine di evitare la sovrapposizione con l'adempimento dello spesometro, la legge di bilancio 2018:

- modifica **in via temporanea**
- i termini relativi all'invio delle **dichiarazioni dei redditi ed Irap**

differendoli al 31 ottobre 2018 (in luogo del 30/09/2019).

Considerata la **soppressione dello spesometro a decorrere dal 2019:**

- da tale anno i termini per la presentazione del Mod. Redditi ed Irap
- torneranno ad essere quelli ordinari.



Non titolari di partita Iva: considerato il tenore della norma, si deve ritenere che il **mod. Redditi 2018** risulti prorogato:

- **per tutti i contribuenti**
- non essendo, al contrario, limitata ai soggetti passivi Iva tenuti alla presentazione dello spesometro.

A tal fine è comunque opportuno attendere i dovuti chiarimenti.

SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA "NON SOLARE"

Il differimento dei termini di presentazione è limitato alle dichiarazioni "in scadenza al 30 settembre".

Ciò dovrebbe significare che:

- ⇒ risulteranno escluse dal differimento le dichiarazioni redditi ed Irap
- ⇒ dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (indipendentemente che il termine cada anteriormente o successivamente al 30/09/2018).

Ciò può verificarsi in relazione:

- sia ai soggetti Ires con esercizio "a cavallo d'anno"
- sia dei soggetti Irap con esercizio che non chiuso al 31/12/2017 (ad esempio in conseguenza di un'operazione aziendale straordinaria).

Esempi:

- Srl con esercizio 1/07/2016 – 30/06/2017 rimane tenuta a presentare le dichiarazioni entro il 31/03/2018
- Snc conferita il 20/11/2017 in una Srl: rimane tenuta a presentare le dichiarazioni entro il termine del 31/08/2018

Periodo d'imposta	DICHIARAZIONE	TRIMESTRALE
2017	Mod. Redditi PF, SP, SC ed ENC con periodo chiuso al 31/12	31/12/2018
2018		30/09/2019
2019		30/09/2020
...		30/09/...

TERMINI DI INVIO DEL MOD. 770

Ante Legge di Bilancio 2018	Post Legge di Bilancio 2018
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, <u>entro il 31 luglio di ciascun anno.</u>	3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

L'art. 1 c. 933 della legge di bilancio 2018 **modifica a regime** il termine di presentazione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Il previgente termine del 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento viene **prorogato al 31 ottobre.**



Nota: con tale disposizione il legislatore pare aver preso atto delle difficoltà evidenziatesi in passato presso gli intermediari, che hanno condotto a numerose proroghe approvate con appositi DPCM.

TERMINE DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Ante DL 193/2016	Post DL 193/2016
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. (...)	6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. (...) La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1.

L'art. 1 c. 933 della legge di bilancio 2018 **modifica a regime**

- ➔ il termine di presentazione telematica dei Mod. CU "ordinario"
- ➔ contenenti esclusivamente redditi non dichiarati tramite 730 precompilato o esenti da Irpef




Nota: si tratta di un recepimento in una disposizione di legge di quanto più volte già concesso in via di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate (CM 6/2015, CM 12/2016 e CM 8/2017).



ATTENZIONE: non vengono modificati i termini:

- per la consegna al percipiente del **Mod. CU "sintetico"**: che rimane fissato al **31 marzo**
- per l'invio telematico del **Mod. CU ordinario** relativo a **redditi che possono essere dichiarati nell'ambito del 730 precompilato**: che rimane fissato al **7 marzo**



Esempi: con riferimento al periodo d'imposta 2017 si avrà che:

- viene **differito al 31/10/2018** il termine per l'invio telematico dei mod. CU 2018 relativi ai redditi percepiti dai **soggetti passivi Iva** (professionisti; agenti; ecc.)
 - rimane **fissato al 7/03/2018** il termine per l'invio telematico dei mod. CU di **dipendenti e co.co.co.**, di redditi di lavoro autonomo/attività commerciale occasionale, di utili percepiti da associati in partecipazione di solo lavoro, di diritti d'autore, dei compensi percepiti da associazioni sportive dilettantistiche, ecc.
- In entrambi i casi rimane fissato al 31/03/2018 il termine per la consegna al percipiente del mod. CU sintetico.

Sanzioni: le sanzioni per tardività nell'invio delle certificazioni (€ 100 per ciascun modello) dovranno fare riferimento a nuovi termini introdotti dalla legge di bilancio 2018.

TERMINI RELATIVI AL 730

L'art. 1 c. 934 della Legge di bilancio 2018 modifica (intervenendo sul DM 31/05/1999), i termini

- ➔ di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista abilitato
- ➔ di conclusione delle attività del CAF/professionista abilitato

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 AL CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO

Il termine a favore del contribuente per presentare il mod. 730 da lui predisposto ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato viene differito dal 7 luglio al 23 luglio.

Presentazione del 730 al sostituto d'imposta

Anche in questo caso rimane **invariato** il termine del **7 luglio** a favore del contribuente per presentare il mod. 730 da lui predisposto al proprio sostituto d'imposta.

ADEMPIMENTI DEL CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO

Per quanto attiene gli adempimenti che devono essere posti in essere in capo al CAF-dipendenti o al professionista abilitato, e cioè:

- la **consegna al contribuente** del 730 (unitamente al prospetto di liquidazione mod. 730-3)
- l'**invio telematico** del mod. 730 (unitamente al prospetto riepilogativo mod. 730-4).

vengono previste delle **scadenze differenziate** a seconda della data in cui il contribuente ha consegnato il 730 (il cui termine ultimo, come visto nel paragrafo precedente, è stato differito al 23 luglio).

In particolare sono previste le seguenti scadenze:

- **29 giugno:** per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno
- **7 luglio:** per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno
- **23 luglio:** per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.



Nota: in precedenza era prevista la scadenza:

- in generale: del 7 luglio
- in deroga: la scadenza era prorogata al 23 luglio a condizione che il CAF/professionista abilitato avesse inviato telematicamente entro il 7 luglio almeno l'80% dei 730 predisposti

Le nuove disposizioni semplificano l'attività degli intermediari, sopprimendo quest'ultima condizione.

730 integrativo: **resta confermato al 10 novembre** il termine per la trasmissione dell'eventuale 730 integrativo consegnato dal contribuente entro il 25 ottobre

Presentazione diretta del 730 precompilato

Rimane **invariato** anche il termine del **23 luglio** previsto per il contribuente che procede direttamente all'invio telematico del 730 precompilato.

Scadenze del 730

	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
Accesso al 730 precompilato tramite i servizi dell'Agenzia	15 aprile		
presentazione del mod. 730		7 luglio	23 luglio
Presentazione telematica del Mod. 730	730 precompilato: entro il 23 luglio	7 luglio	29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno
			7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno
			23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio
Mod. 730 integrativo Presentazione al CAF/professionista abilitato		25 ottobre	25 ottobre
Mod. 730 integrativo Trasmissione da parte del CAF/professionista abilitato		10 novembre	10 novembre